

Le società del Gruppo Mercurio

- ▶ **Mercurio Servizi S.r.l.**
Inventari e servizi per le PPAA
- ▶ **Mercurio Ambiente Sicurezza S.r.l.**
D.Lgs 81/08 (sicurezza nei cantieri)
D.Lgs 81/08 (sicurezza sul lavoro)
Piani Comunali di Protezione Civile
- ▶ **Mercurio Ingegneria S.p.A.**
Validazione e Verifica progetti
Ispezione e controllo tecnico
Audit e Certificazione energetica
- ▶ **Atlante S.r.l.**
Formazione, prevenzione, politica del lavoro



MERCURIO AMBIENTE
SICUREZZA S.r.l.

**NUOVO UNICO TESTO
SICUREZZA – D.Lgs. 81/08**

**TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

PRESENTAZIONI

- MERCURIO
AMBIENTE
SICUREZZA S.r.l. si
occupa di salute e
sicurezza dei lavoratori
dal 1994 in ambito
pubblico.



CANTIERI E SICUREZZA UN BINOMIO POSSIBILE

OBIETTIVO

- Analizzare la struttura del titolo IV “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”
- Descrivere nella pratica come cambia la gestione della sicurezza in cantiere con il nuovo unico testo sicurezza;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Sostituisce interamente il D.Lgs. 494/96 e il D.Lgs. 164/56, è formato da 72 articoli divisi in 3 capi:

- Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (88 a 104);
- Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (105 a 157);
- Capo III – Sanzioni (158 a 160);

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 88/89 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

CANTIERE: Qualunque luogo dove in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

ALLEGATO X

- 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Le disposizioni del titolo IV Capo I non si applicano a:

- Prospezione, ricerca e coltivazione sost. Minerali e Idrocarburi;
- Attività minerarie e impianti di pertinenza;
- Frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti di cava;
- Lavori in mare;
- Attività teatrali, cinematografiche, televisive purché non implicino l'allestimento di un cantiere;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 89 Definizioni

- Cantiere temporaneo o mobile;
- Committente;
- Responsabile dei lavori ←
- Lavoratore autonomo;
- CSP;
- CSE;
- Uomini-giorno;
- POS
- Impresa affidataria ←
- Idoneità tecnico-professionali ←

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 89 Definizioni

- **Committente:** il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 89 Definizioni

- **Responsabile dei lavori:** Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 89 Definizioni

- **Impresa Affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, **può avvalersi** di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 89 Definizioni

- Idoneità tecnico professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 90 Obblighi del Committente o RL

IMPORTANTE NOVITA'

- **Comma 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.**
- Comma 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 90 Obblighi del Committente o RL

- Fino a ieri dovevamo calcolare gli uomini giorno (>200) o valutare se ricadevamo nei rischi particolari allegato II;
- Oggi bastano 2 imprese durante i lavori anche non contemporanee per nominare il CSP e il CSE;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 90 Obblighi del Committente o RL

Per i lavori edili o di ingegneria civile in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea scatta l'obbligo di nominare i coordinatori della sicurezza.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 90 Obblighi del Committente o RL

- Comma 9 let. a):
 - Il committente o RL verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

ALLEGATO XVII

Idoneità tecnico professionale

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo;
 - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

ALLEGATO XVII

Idoneità tecnico professionale

- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva;
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

ALLEGATO XVII

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva;

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 90 Obblighi del Committente o RL

- Comma 9 lettera b): chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 90 Obblighi del Committente o RL

- Comma 10: sospensione titolo abilitativo, da parte degli Organi di Vigilanza, in assenza di PSC, Fascicolo o Notifica preliminare. L'Organo di Vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 91 Obblighi del CSP

- Sostanzialmente immutati: PSC e fascicolo;
- Novità dal fascicolo: non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria;

Art. 92 Obblighi del CSE

- Sostanzialmente immutati: verifica applicazione PSC, Verifica idoneità POS, organizza tra i datori di lavoro la cooperazione, verifica il rispetto degli accordi tra le partisociali, segnala al committente le inosservanze, sospende tec...

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 93 Responsabilità dei committenti o dei responsabili lavori:

Attenzione a come scegliete i coordinatori!!!

- Comma 2: La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi: si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 95 Misure generali di tutela (a carico dei D. di L.)

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
 - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 96 Obblighi dei Datori di Lavoro, dei dirigenti, dei preposti;

1. I datori di lavoro delle imprese **affidatarie** e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria (Idoneità tecnica e concetto di congruenza del POS);

- Verifica l'idoneità tecnica delle imprese esecutrici mediante l'allegato XVIII;
- Prima di trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE ne verifica la congruenza con il proprio;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- Titolo di studio;
- Esperienza di cantiere;
- Corso di abilitazione con verifica finale dell'apprendimento (120h);

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 99 Notifica Preliminare

Casa contiene (allegato XII):

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 99 Notifica Preliminare

Casa contiene (allegato XII):

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 99 Notifica Preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3, del presente Capo;
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 99 Notifica Preliminare

Comma 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Ricordatevi anche degli aggiornamenti!

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 100 Piano di Sicurezza e Coordinamento;

L'allegato XV dettaglia i contenuti del PSC:

- Relazione tecnica e prescrizioni atte a ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori;
- Calcolo Oneri della sicurezza;
- Tavole di progetto (organizzazione di cantiere, viabilità, apprestamenti, tavola scavi, etc...);

Il Comma 2 ricorda che il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 101 Obblighi di trasmissione;

Comma 1 ... In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 102 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;

Comma 1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Art. 103 Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora:

L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuto dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, riportando fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Art. 104 (Modalità attuative di particolari obblighi);

Ulteriori precisazioni in materia di consultazione RLS, medico competente, formazione dei lavoratori;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Gli organi di vigilanza possono adottare **PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE** nei seguenti casi:

- Impiego di personale non in regola (>20% forza lavoro);
- Reiterate Violazioni in materia di rispetto degli orari di lavoro, e riposi;
- Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (Allegato I);

provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

- Mancata formazione ed addestramento;

- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;

- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;

- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Allegato I

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

Lavori in prossimità di linee elettriche;

Presenza di conduttori nudi in tensione;

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'incendio

Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;

Mancanza mezzi estinzione incendi;

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

SANZIONI:

Art. 157 Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori;

Art. 158 Sanzioni per i coordinatori;

Art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

Art. 160 Sanzioni per i lavoratori

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Qualche suggerimento ...

- Tenete distinte le figure di progettisti e direttori lavori da coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione per i seguenti motivi:
 - Avete + figure per pressare le imprese;
 - Garantite un maggior controllo della sicurezza in cantiere e quindi riducete il rischio di infortunio e di sanzione;
- Nomina del CSP all'atto della nomina del progettista;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Qualche suggerimento ...

- Lotta al lavoro nero:
 - Verificate che i permessi di soggiorno siano regolari e non scaduti;
 - Chiedete trimestralmente l'aggiornamento del libro matricola per verificare che gli operai sia ancora in regola;
- Chiedete trimestralmente l'aggiornamento del registro infortuni;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Qualche suggerimento ...

- Attenzione alle iscrizioni alle Casse Edili;
- Coinvolgete i CPT;
- Attenzione alla Gestione delle emergenze (addetti e prove di evacuazione);
- Ordine del cantiere: pressando sulla pulizia periodica e sulla “progettazione” delle zone di stoccaggio carico e scarico dei materiali;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Qualche fotografia.....

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

CONCLUSIONI

- Nomina dei coordinatori della sicurezza;
- Idoneità Tecnico Professionale;
- Notifica Preliminare;
- PSC: Relazione, calcolo oneri sicurezza, tavole;

TITOLO IV

Cantieri temporanei o mobili

Grazie per l'attenzione!

Ing. David D'Ambrosio

dambrosio@mercurioambientesicurezza.it

